



0577 1781840



info@solidarietacooperativa.it



www.solidarietacooperativa.it



0577 1781887

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL VIRUS SARS-COV2 malattia covid-19

INFORMAZIONE RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE

OBBLIGO DEL GREEN PASS DAL 15 OTTOBRE 2021

-DECRETO LEGGE N°127 DEL 21 SETTEMBRE 2021-

Obbligo del green pass

Dal 15 ottobre l'accesso al lavoro è condizionato dal possesso del green pass = Certificazione Verde da parte di tutto il personale; disposizione che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza salvo ulteriori proroghe (art.1 c.5 e art.3 c.5 DL127/21) .

CHIUNQUE acceda in un luogo di lavoro per motivi di lavoro -indipendentemente dalla tipologia di rapporto- ha l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il green pass.

Si ricorda che il green pass viene rilasciato: ai vaccinati; ai guariti; a chi ha effettuato un test con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, del tipo: naso-faringeo molecolare -validità 72 ore- o antigenico rapido - validità 48 ore- , oppure salivare molecolare -validità 72 ore-

Il possesso del green pass non può, a legislazione vigente, essere autocertificato.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Chi è esente dal green pass

Sono i soggetti che risultano **esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea Certificazione Medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (art.1 c.3 e art.3 c.3 DL127/21). Per accedere al lavoro I soggetti che dovessero rientrare nell'esenzione dovranno essere in possesso della suddetta Certificazione Medica in luogo della Certificazione Verde

Chi verifica il green pass



0577 1781840



info@solidarietacooperativa.it



www.solidarietacooperativa.it



0577 1781887

IL DATORE DI LAVORO ed eventualmente **i LAVORATORI incaricati con atto formale.** (art.1 c.4,5 e art.3 c.4,5 D.L. 127/21).

Per la ns. azienda sono stati incaricati:

ABBAFATI SERENA - BASSETTI LUCA - BIANCHINI CLAUDIA - BIOCCHI GIULIA - CAPECCHI ALESSIA - CAPO FRANCESCO - CARATELLI FRANCESCO - CEPARRONE ELENA - CIRONE DONATELLO - CONTALDO ANTONIO - COPPOLARO ANNA - DEL GIUDICE GENNARO – GIUSTI SARA – GREGNI MATTIA – GUIDARELLI MONICA – MELONI ERICA – MOVIZZO VALENTINA – NJUDJI LEUMEGNE DANIELLE – PELUSO STEFANIA – PIANACCIOLI LORELLA – RESTAGNO ANTONELLA – SALETTI CRISTINA - SANDRUCCI GIOELE – SCHEGGI LEONARDO - TIBERIO MAURIZIO - VULPO ROBERTO.

Con quali strumenti

Ad oggi la Certificazione Verde viene verificata attraverso **lettura del QR code** riprodotto sul certificato - su supporto cartaceo o digitale- utilizzando **l'app "VerificaC19"** scaricabile gratuitamente su smartphone.

In attesa che le certificazioni mediche per i soggetti esenti di cui sopra siano dotate di QR code, tali soggetti sono tenuti a trasmettere la Certificazione Medica al MEDICO COMPETENTE d'azienda che, se autorizzato dal soggetto, informerà il datore di lavoro: il sig./ra è esente dalla Certificazione Verde; tali soggetti potranno accedere senza essere oggetto di alcun controllo (DPCM 12/10/21)

Quando viene verificato il green pass

La prima verifica del 15 ottobre avviene per tutto il personale al momento dell'accesso; successivamente, sempre quotidianamente, potrà anche essere eseguita su un campione di lavoratori ed anche durante il lavoro (art.1 c.5 e art.3 c.5 D.L.127/21).

Oltre al green pass, in alcuni casi, potrà essere richiesto di visionare anche un documento d'identità. Tutto il personale è tenuto ad esibire i suddetti documenti su richiesta.

Richiesta di controllo anticipato da parte della Direzione

In caso di **richiesta da parte del datore di lavoro**, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro (per esempio turni o interventi c/o terzi) **i lavoratori sono tenuti a comunicare di non essere in possesso della Certificazione Verde con un preavviso** necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative." (art. 3 c. 1 D.L.139/21)



0577 1781840



info@solidarietacooperativa.it



www.solidarietacooperativa.it



0577 1781887

Sanzioni previste secondo casistica di infrazione

1. Chi comunica anticipatamente di non essere in possesso del green-pass o ne risulta sprovvisto al momento del controllo all'accesso, perde il diritto alla retribuzione *-assente ingiustificato-* sino alla presentazione della Certificazione; non è soggetto ad altro tipo di sanzione e mantiene il posto di lavoro. (art.1 c.6 e art.3 c.6 D.L. 127/21)

2. Chi accede al lavoro senza green pass (art.1 c.7,8,9 art.3 c.8,9,10 D.L. 127/21):

- viene allontanato, perde il diritto alla retribuzione *-assente ingiustificato-* sino alla presentazione della Certificazione ed il DL potrà applicare sanzioni disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale del settore di riferimento (in quanto accesso illecito potrà essere prevista anche la sospensione dal lavoro per il periodo temporale massimo previsto dal CCNL);

- può essere soggetto a sanzione da 600 a 1500 euro che viene irrorata dal Prefetto ricevuta segnalazione, con gli atti dell'infrazione, dai preposti al controllo.

Le giornate di assenza ingiustificata sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, la **responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui (DPCM 12/10/21)**

Tutela della privacy

Da parte di chi effettua i controlli, la Certificazione NON POTRA' essere né conservata né trasmessa in copia elettronica o cartacea, divulgata od elaborata in alcun modo.

Della Certificazione NON POTRA' essere conosciuta la motivazione del rilascio (vaccinazione/guarigione/test).

Il trattamento, nei limiti di cui sopra, ossia il solo controllo/verifica, si rende necessario per adempiere ad un obbligo legale a cui soggetto il titolare del trattamento (Datore di Lavoro). La base giuridica della finalità



0577 1781840



info@solidarietacooperativa.it



www.solidarietacooperativa.it



0577 1781887

del trattamento, nei limiti di cui sopra, è la prevenzione della diffusione dal contagio del virus SARS CoV-2 come stabilito dal D.L. 127/2021.

Cosa cambia in azienda con il green-pass

Ad oggi non si rilevano significative variazioni; dovranno essere sempre rispettate le misure e le procedure definite dal nostro Protocollo Aziendale anticovid-19.

In particolare, quelle che sono i cardini della prevenzione:

- osservare il distanziamento interpersonale;
- indossare la mascherina in presenza di altro personale;
- effettuare le sanificazioni di ambienti, attrezzature;
- mantenere i comportamenti di corretta igiene personale tra cui la sanificazione delle mani.

Inoltre, il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19.

In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze dal ns. protocollo anticontagio, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Si evidenzia però la possibilità di ottenere un "clima aziendale" di maggior serenità per tutti dovuto alla diminuzione del rischio di contagio in azienda con conseguente minor rischio di dover sospendere o ridurre le lavorazioni per quarantene dovute a contatti stretti con a casi covid-19 .

CONTRAFFAZIONE O SOSTITUZIONE DI PERSONA

-estratto da Sole 24 Ore on line del 17 sett.2021 di Nicoletta Cottone -

“Due le possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi per un'altra persona mostrando la certificazione di un'altra persona.

Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa da privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo.



0577 1781840



info@solidarietacooperativa.it



www.solidarietacooperativa.it



0577 1781887

Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.

Sono reati procedibili d'ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona.

A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un'altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona.”

Il Legale Rappresentante

(Rustici Francesco)

